Antonino GERACI

COMPENDIO di DIRITTO CIVILE

XI edizione
2022

Neldiritto Editore

- dalla particolare condizione del titolare del diritto (art. 2942 c.c.).

Ai sensi dell'art. 1 comma 18 della l. 20 maggio 2016, inoltre, **la prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile**.

La sospensione determina un arresto temporaneo del termine di prescrizione, che ricomincia a decorrere una volta cessata la causa di sospensione.

La prescrizione è **interrotta**:

- dal compimento di un atto di esercizio del diritto: notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio di cognizione, conservativo o esecutivo (art. 2943, comma 1, c.c.) o di ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (art. 2943, comma 4, c.c.);
- dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale può essere fatto valere (art. 2944 c.c.).

Per effetto dell'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione, senza che abbia più alcuna rilevanza, ai fini del computo, il tempo antecedente al fatto interruttivo.

3. LA DECADENZA.

A) Nozione e ratio dell'istituto.

La decadenza risponde all'esigenza che il diritto venga esercitato entro un termine perentorio, decorso il quale l'esercizio del diritto è definitivamente precluso; la decadenza, quindi, è un istituto da tenere ben distinto dalla prescrizione che, come abbiamo visto, ha lo scopo di eliminare una situazione di incertezza dovuta al mancato esercizio di un diritto per un periodo prestabilito.

La circostanza che **prescrizione e decadenza siano istituti ontologicamente diversi** comporta che uno stesso diritto può essere soggetto tanto all'una quanto all'altra (es. il diritto del compratore all'azione per i vizi della cosa venduta ex art. 1495 c.c., rispetto al quale il termine di otto giorni è previsto a pena di decadenza, mentre quello annuale a pena di prescrizione).

B) Tipologie di decadenza e disciplina.

La decadenza, in primo luogo, a differenza della prescrizione può avere:

- fonte **legale** (legge, provvedimento amministrativo o giurisdizionale);
- fonte **convenzionale**, a condizione che:
  - sia prevista in relazione a diritti disponibili;
  - il termine fissato non renda eccessivamente gravoso, per la parte interessata, l'esercizio del diritto (art. 2965 c.c.).

Ove la decadenza sia stabilita dalla legge e abbia ad oggetto **diritti indisponibili** o una materia sottratta alla disponibilità delle parti:

- non è ammessa la deroga alla disciplina legale;
- non è ammessa la rinunzia;
- la decadenza è rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale è tenuto ad accertare le cause di improponibilità dell'azione (artt. 2968 e 2969 c.c.).

In **tutte le altre ipotesi**, la decadenza:

- può formare oggetto di rinunzia;
- deve essere eccepita dalla parte;
- la relativa disciplina è derogabile.

IL CAPITOLO IN PILLOLE

PRESCRIZIONE e DECADENZA

PRESCRIZIONE: estingue il diritto soggettivo per effetto dell'inerzia del titolare del diritto stesso che NON lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
PRESCRIZIONE ORDINARIA: 10 anni
PRESCRIZIONE BREVE
DECADENZA: il diritto deve essere esercitato entro un termine PERENTORIO, decorso il quale il diritto resta precluso.

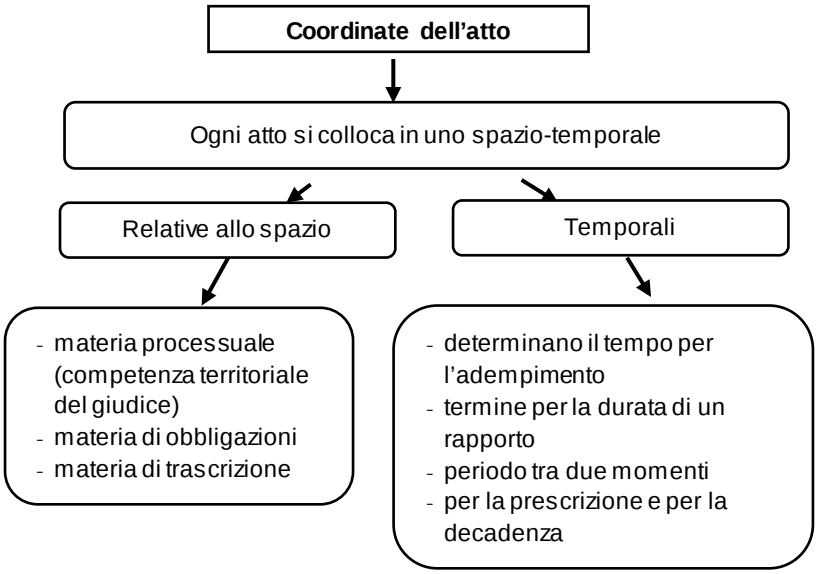
ESEMPIO

Il pagamento del canone di locazione si prescrive in cinque anni. Si tratta quindi di una prescrizione breve. Il pagamento dell'importo statuito in una sentenza si prescrive in dieci anni, si tratta del termine ordinario di prescrizione.

TI RICORDI CHE...

LE PRESCRIZIONI PRESUNTIVE
Nelle prescrizioni presuntive, il decorso di un certo periodo di tempo fa sorgere la presunzione di estinzione dell'obbligazione, per intervenuto pagamento da parte del debitore.

SCHEMA RIASSUNTIVO



QUESTIONARIO

1. Quando opera la prescrizione? **2.**
2. Quando è rinunciabile la prescrizione? **2.**
3. Cosa sono le prescrizioni presuntive? **2.**
4. Quando opera la decadenza? **3.**